

PROBLEMATICHE CONNESSE A CESSIONE A PREZZO VILE O SIMBOLICO

La determinazione di un prezzo simbolico in una cessione di partecipazioni costituisce un tema critico sia dal punto di vista civilistico che fiscale.

Nella compravendita, la causa contrattuale consiste nello scambio di un bene o di un diritto contro un corrispettivo in denaro, che deve essere reale e non fittizio.

A tal proposito, occorre distinguere tra prezzo vile, comunque frutto di un libero accordo, e prezzo simbolico, dunque fittizio, poiché mentre il primo, pur se molto inferiore al valore del bene, è comunque reale e rappresenta una controprestazione effettiva, il secondo è meramente apparente e, dunque, privo di serietà e di reale contenuto economico.

Il prezzo vile, pur essendo molto inferiore al valore della partecipazione, resta una manifestazione reale della volontà delle parti di effettuare un trasferimento di carattere oneroso. Il prezzo simbolico, invece, è una somma puramente apparente, che di per sé potrebbe far pensare a un contratto nullo per mancanza di causa. Tuttavia, nel contesto delle partecipazioni societarie, anche un prezzo simbolico o addirittura nullo può ben coesistere con un'operazione onerosa, qualora l'acquirente si assuma obblighi e debiti rilevanti in relazione alla partecipazione acquisita.

Una cessione a prezzo simbolico può anche configurare la figura negoziale atipica del *negotium mixtum cum donatione*.

Il *negotium mixtum cum donatione* è un contratto a titolo oneroso che incorpora un'intenzione di liberalità, senza però integrare una vera e propria donazione. Si tratta di un atto in cui una parte trasferisce un bene o un diritto a un corrispettivo inferiore al suo reale valore, manifestando così, in parte, un intento donativo. Gli elementi principali di tale negozio sono (i) la natura onerosa, in quanto il contratto prevede una controprestazione, che però è inferiore al valore del bene trasferito, e (ii) lo spirito di liberalità, corrispondente all'intenzione di arricchire l'altra parte.

Dal punto di vista fiscale la fattispecie in esame presenta diverse criticità.

L'Amministrazione finanziaria, infatti, nel corso degli anni ha messo in dubbio la correttezza di questo tipo di operazioni sotto due profili:

- a) ha contestato che il prezzo realmente corrisposto fosse superiore a quello dichiarato facendo emergere una plusvalenza da assoggettare a tassazione o
- b) ha qualificato la cessione come un *negotium mixtum cum donatione* richiedendo il pagamento dell'imposta di donazione sulla differenza tra il prezzo pattuito e quello ritenuto effettivo dal Fisco.

In prima analisi ci concentreremo sull'accertamento di una plusvalenza imponibile.

Il TUIR sia per quanto riguarda le persone fisiche (art. 68, comma 6) che per le imprese (art. 86) stabilisce che le plusvalenze sono costituite dalla differenza **tra il corrispettivo percepito** (o la somma od il valore normale dei beni rimborsati) ed il costo o il valore di acquisto assoggettato a tassazione (il costo non ammortizzato per le imprese). L'art. 68 per la determinazione della plusvalenza fa esplicito ed esclusivo riferimento al corrispettivo percepito quale unico elemento da confrontare con il costo storico per determinare l'esistenza o meno di una plusvalenza e per quantificarla.



L'Amministrazione finanziaria, però, nel caso di cessione a prezzo vile o simbolico al fine contestare la realizzazione di una plusvalenza si avvale come base di calcolo del criterio del valore normale attribuibile alle partecipazioni cedute ai sensi dell'art. 9 TUIR che per le azioni o quote societarie è calcolato in proporzione al valore del patrimonio netto della società.

Dalla lettura dell'art. 68 TUIR emerge che il corrispettivo pattuito non è sindacabile e che il valore normale assume rilevanza solo per la quantificazione del corrispettivo "in natura". Questa lettura trova conferma nella Circolare della Guardia di Finanza, n. 1/1998 in cui si afferma che *"nel caso di cessione della partecipazione, sia che essa dia luogo a plusvalenza, sia, soprattutto, nel caso in cui la vendita generi minusvalenze, deve essere esaminata l'intera operazione allo scopo di accertare se il prezzo praticato sia congruo. **Ciò non significa, naturalmente, che i verbalizzanti possano sindacare il corrispettivo praticato dalle parti in regime di libera contrattazione ma soltanto che il prezzo fatturato e contabilizzato sia quello effettivamente pagato dall'acquirente**".*

Anche la giurisprudenza si è espressa in questo senso quando ha statuito che *"in tema di accertamento del corrispettivo ricavato dalla vendita di partecipazioni sociali, ai fini della determinazione della plusvalenza tassabile **non sussiste alcuna presunzione legale di conformità** tra il <<corrispettivo percepito>>, cui fa riferimento il citato art. 2, ed il valore <<normale>> di mercato previsto dal D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 9, comma 4, lett. b), poiché quest'ultima disposizione detta il criterio per la determinazione del valore da attribuire alle azioni ed ai titoli in essa indicati, ai fini del loro concorso alla determinazione del reddito complessivo del possessore, mentre l'altra ha inteso sottoporre a tassazione, quale reddito a sé stante, la diversa ricchezza, manifestatasi con il trasferimento della titolarità e del possesso di quelle azioni o titoli"*.

L'Amministrazione finanziaria, dunque, non ha il potere di rettificare il corrispettivo pattuito, va detto, però, che una evidente sproporzione tra il prezzo pagato per l'acquisto delle partecipazioni e il valore normale delle stesse può essere utilizzato **quale presunzione** che il corrispettivo effettivamente percepito sia difforme da quello dichiarato e che, quindi, vi sia stato un pagamento "in nero" di parte del prezzo.

Sul punto la Corte di Cassazione che con la sentenza n. 3290/2012 ha stabilito che la presunzione in discussione non è legale, bensì semplice, conseguentemente, assume rilevanza solo nel caso in cui abbia i requisiti della gravità, della precisione e della concordanza e il contribuente **può fornire la prova contraria** circa la congruità del corrispettivo pattuito e delle somme effettivamente ricevute.

Volendo tirare le somme sulla base di quanto detto nel caso di cessione di partecipazioni a prezzo vile o simbolico l'Amministrazione finanziaria utilizzando quale presunzione semplice lo scostamento tra il prezzo concordato tra le parti e il valore normale delle partecipazioni può rideterminare la plusvalenza che ritiene si sia generata ed il contribuente avrà la possibilità di fornire tutti quelli elementi, variabili caso per caso, idonei a vincere tale presunzione.

Come detto, in alternativa all'accertamento di una plusvalenza, l'Amministrazione finanziaria in alcuni casi ha riqualificato la cessione di quote di partecipazioni ad un prezzo vile o simbolico in un *negotium mixtum cum donationem*. La giurisprudenza di legittimità ha stabilito che a determinate condizioni il *negotium mixtum cum donationem* costituisce una forma di donazione indiretta. In quanto tale secondo il Fisco la parte del valore delle partecipazioni trasferite per il quale non è stato corrisposto alcun prezzo sarebbe assoggetta ad imposta di donazione. La base imponibile, ai sensi dell'art. 16, comma 1, lett. b) D.P.R. 346/90, è costituita dal valore contabile della quota di patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio al netto di quanto effettivamente pagato dall'acquirente. L'aliquota applicata, ai sensi dell'art. 56-bis D.P.R. 346/90 è quella dell'8% per la parte che eccede la franchigia ove prevista.